SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. **100.**

Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, numeri 153 e 154;

Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'articolo 88, comma 3, del Trattato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 3 marzo 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2.* Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-*bis*, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«*3.* La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-*bis.*».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4.* Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.».

5. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 6, è sostituito dal seguente:

«*6.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.».

Art. 2.

Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura).* — 1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.

2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.

5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa;

b) area territoriale d'intervento;

c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;

d) tipo di produzione e/o di strutture;

e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.».

Art. 3.

Sostegno alla filiera ittica

1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:

«*5.* Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.».

4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalità di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4.

Istituzione del reparto pesca marittima

1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, è definita l'organizzazione del reparto medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008.

2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalità di cui all'articolo 14-*bis* del citato decreto legislativo n. 154 del 2004.

Art. 6.

Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno 2005, per un importo di 1,26 milioni di euro.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma è sostituito dal seguente:

«*1.* La pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINO, *Ministro della difesa*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenere la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».

— Gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», così recitano:

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*. — 1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

Art. 8 *(Princìpi e criteri direttivi)*. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

— Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, reca «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima».

— Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38».

— L'art. 88 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati», recita:

«Art. 88. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura). — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) *misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;*

b) *misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;*

c) *interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'art. 14*-bis, *finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.*

3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'art. 14-bis.

4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*, la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle capitanerie di porto.

7. Le disposizioni dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo art. 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.».

Note all'art. 3:

— L'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», recita:

«Art. 66 *(Sostegno della filiera agroalimentare)*. — 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Imprenditore ittico)*. — 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'art. 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

— L'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recita:

«Art. 3 *(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)*. — 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un dirigente del Ministero della salute;

e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;

h) un dirigente del Ministero della difesa;

i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;

k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;

m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.».

— Il regolamento 22 giugno 2004, n. 182, reca regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154:

«Art. 4 *(Finalità e contenuti del Programma nazionale)*. — 1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'àmbito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;

f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;

g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.

2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto.

Art. 5 *(Programmazione di settore)*. — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'art. 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il "Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura", di seguito denominato "Programma nazionale", contenente gli interventi di competenza nazionale.

2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonché dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.».

— L'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante», recita:

«Art. 1. — 1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca".

4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'art. 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanzia-

ria 1990), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)».

— Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recitano:

«Art. 12 *(Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche)*. — 1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *f)*, coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di piani di protezione e piani di gestione.

2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.

5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992, del Consiglio, al regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2930/86 del 22 settembre 1986, del Consiglio, e successive modificazioni. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.

7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'art. 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento.».

«Art. 13 *(Misure di sostegno creditizio e assicurativo)*. — 1. Le regioni possono promuovere, nell'àmbito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.».

Per il testo dell'art. 14 vedi le note all'art. 1.

«Art. 15 *(Comunicazione istituzionale)*. — 1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai princìpi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

Art. 16 *(Promozione della cooperazione)*. — 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;

c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 17 *(Promozione dell'associazionismo)*. — 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.».

Art. 18 *(Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti)*. — 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.

Art. 19 *(Valutazione dei risultati dei programmi)*. — 1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'art. 4.

2. Il Tavolo azzurro di cui all'art. 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti.

Art. 20 *(Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale)*. — 1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'art. 18, è data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'art. 2110 del codice civile.».

— L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», recita:

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6-*bis*. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*.».

Nota all'art. 6:

— Il regolamento (CE) 2371/2002, del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, è pubblicato nella GUCE serie L 358 del 31 dicembre 2002.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», come modificato dal presente decreto:

«Art. 408 *(Categorie di pesca)*. — *La pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli accordi e le convenzioni internazionali.*

La pesca mediterranea è quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il canale di Suez.

La pesca oltre gli stretti è quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.».

05G0125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2005.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emessa a favore dell'I.C.M.Q. S.p.a. di Milano, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di I.C.M.Q. S.p.a. con sede in Milano - via Battistotti Sassi n. 11, in relazione all'applicazione della norma tecnica armonizzata di seguito indicata per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:

Decreta:

L'I.C.M.Q. S.p.a. con sede in Milano - via Battistotti Sassi n. 11, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione ed ispezione:

1. EN 1457:1999/A1:2002 «Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova»;
2. EN 1856-1:2003 «Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi di camini»;
3. EN 1857:2003 «Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo»;
4. EN 1858:2003 «Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo»;
5. EN 13813:2002 «Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti»;
6. EN 771-3:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)»;
7. EN 771-4:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato»;
8. EN 771-5:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di pietra agglomerata»;

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Antonio Archi e del direttore tecnico dott. ing. Lorenzo Orsenigo secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore centrale: BARZI

05A05744

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2005.

Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Neoron 25», registrato al n. 1987.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 9 dicembre 1975 con il quale è stato registrato al n. 1987 il prodotto fitosanitario denominato Neoron 25, contenente la sostanza attiva bromopropilato, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Considerato che nel suddetto decreto è stato autorizzato l'impiego del prodotto fitosanitario in oggetto su mele e pere con un intervallo di sicurezza di 21 giorni, necessario per consentire il rispetto del limite massimo di residuo comunitario allora vigente di 2 mg/kg;

Visto il decreto del 25 luglio 2003, concernente la «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva bromopropilato che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della commissione del 20 novembre 2002»;

Visto il decreto del 6 agosto 2003 concernente «Riammissione alla produzione ed alla commercializzazione, limitatamente agli usi ora riconosciuti essenziali, di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromopropilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003», con cui è stato consentito nuovamente l'impiego del prodotto fitosanitario Neoron 25 sulle colture di melo, pero, vite;

Visto il decreto del 18 dicembre 2003 «Recepimento delle direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», con cui è stato ridotto il limite massimo di residuo comunitario su pomacee della sostanza attiva bromopropilato da 2 mg/kg a 0,05 mg/kg, ed è stato fissato l'intervallo di sicurezza su tali colture a 90 giorni, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione», che fissa nuovamente il limite massimo di residuo comunitario della sostanza attiva bromopropilato sulle pomacee a 2 mg/kg;

Vista la domanda del 9 febbraio 2005, presentata dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica del testo dell'etichetta relativamente alla riduzione dell'intervallo di sicurezza sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni, al fine di ripristinare le originarie condizioni di impiego;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario denominato Neoron 25, registrato al n. 1987 con decreto del 9 dicembre 1975, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 6 agosto 2003 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139.

Tale modifica consiste nella riduzione dell'intervallo di sicurezza sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Scam S.r.l., in S. Maria di Mugnano (Modena); Diachem S.p.A. U.P. Sifa, in Caravaggio (Bergamo); Isagro S.p.A., in Aprilia (Latina); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti dell'imprese estere Syngenta Crop Protection AG, in Basilea (Svizzera); Syngenta Agro S.A.S., in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Manufacturing B.V., in Roosendaal (Olanda); confezionato nello stabilimento dell'impresa PRO.PHY.M. sarl, in Z.I. Les Attignours, La Chambre (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-125-150-200-250-300-500-750 e litri 1-5-10.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Rimane invariata la validità dell'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

syngenta

Neoron® 25

Soluzione emulsionabile
Acaricida selettivo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
bromopropilato puro g 25 (=262 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n. ***litri 1***

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Altre officine di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. SYNGENTA MANUFACTURING B.V., Roosendaal (Olanda)
. S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (Bg)

Stabilimento di confezionamento:
. PRO.PHY.M. Sarl, z.i. Les Attignours, LA CHAMBRE (France)

Altre taglie: ml 10-20-50-100-125-150-200-250-300-500-750; litri 5-10

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Neoron 25 raggiunge i due obiettivi fondamentali della lotta contro gli Acari fitofagi: distruzione del Ragno rosso, del Ragno giallo, degli altri Tetranichidi, degli Eriofidi, con azione simultanea sulle uova, le larve e gli adulti; completa selettività a protezione degli insetti utili (predatori, api).

Modalità d'impiego
Dose: 150-200 ml in 100 litri di acqua.
Diluire la dose necessaria in poca acqua e versare l'emulsione ottenuta nel residuo quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Neoron 25 presenta azione ovicida, larvicida ed adulticida sulle specie di acaro infestanti le colture frutticole (melo, pero, vite). Data l'azione di contatto del prodotto, per ottenere il massimo rendimento, si raccomanda di irrorare accuratamente entrambe le pagine delle foglie e tutte le altre porzioni infestate.

Neoron 25 si impiega nel periodo primaverile, all'inizio o nel corso delle infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Neoron 25 é compatibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici ad eccezione di quelli a reazione nettamente alcalina (polisolfuri). "Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta nel caso della vite e 21 giorni prima della raccolta nel caso di melo e pero

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Smaltire secondo le norme vigenti

Neoron® 25

Soluzione emulsionabile
Acaricida selettivo

Composizione
100 g di prodotto contengono:

bromopropilato puro	g 25	(=262 g/l)
coformulanti	q.b. a g 100	

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Partita n. ***ml 10***

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

syngenta

Neoron® 25

Soluzione emulsionabile
Acaricida selettivo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
bromopropilato puro g 25 (=262 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n. ***ml 10***

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Altre officine di produzione:
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. SYNGENTA MANUFACTURING B.V., Roosendaal (Olanda)
. S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (Bg)

Stabilimento di confezionamento:
. PRO.PHY.M. Sarl, z.i. Les Attignours, LA CHAMBRE (France)

Altre taglie: ml 20-50

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Neoron 25 raggiunge i due obiettivi fondamentali della lotta contro gli Acari fitofagi: distruzione del Ragno rosso, del Ragno giallo, degli altri Tetranichidi, degli Eriofidi, con azione simultanea sulle uova, le larve e gli adulti; completa selettività a protezione degli insetti utili (predatori, api).

Modalità d'impiego
Dose: 150-200 ml in 100 litri di acqua.
Diluire la dose necessaria in poca acqua e versare l'emulsione ottenuta nel residuo quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Neoron 25 presenta azione ovicida, larvicida ed adulticida sulle specie di acaro infestanti le colture frutticole (melo, pero, vite). Data l'azione di contatto del prodotto, per ottenere il massimo rendimento, si raccomanda di irrorare accuratamente entrambe le pagine delle foglie e tutte le altre porzioni infestate.

Neoron 25 si impiega nel periodo primaverile, all'inizio o nel corso delle infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Neoron 25 é compatibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici ad eccezione di quelli a reazione nettamente alcalina (polisolfuri). "**Avvertenza**" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta nel caso della vite e 21 giorni prima della raccolta nel caso di melo e pero

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Smaltire secondo le norme vigenti

05A05786

DECRETO 24 maggio 2005.

Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Brigata Flo», registrato al n. 8545.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Visto il decreto del 30 novembre 1994, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 8 giugno 2004, con il quale è stato registrato al n. 8545, il prodotto fitosanitario denominato Brigata Flo, a nome dell'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 8 marzo 2005 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione di impiego alla coltura della rucola, del prodotto fitosanitario sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola del prodotto fiotosanitario denominato BRIGATA FLO, registrato al n. 8545 con decreto del 30 novembre 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 8 giugno 2004, a nome dell'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio, 8.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Denka International BV — Barneveld (NL).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata, con la quale il prodotto dovrà essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

BRIGATA ® FLO

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, albicocco, ciliegio, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cucurbitacee, pisello, fagiolino, lattughe e simili, rucola, frumento, mais, mais dolce, fragola, colza, barbabietola da zucchero, cotone, porro, cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, tabacco, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

Composizione:
- Bifentrin puro . . . . g. 2 (= 20 g/litro)
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a. . . . . g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

® Marchio registrato FMC Europe SA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 8545 del 30-11-94 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (Lodi)
DENKA INTERNATIONAL BV - Barneveld (NL)

Taglie ml 100-250-500 Litri 1

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Partita n°

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Controindicazioni:
Bifentrin: sono controindicati i grassi digeribili, gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

Smaltire secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse; la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:
Melo e Pero: contro:
-Fillominatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi: ml 100 – Psilla (adulti): ml 100 - Acari: ml 240-300
Pesco, Susino, Albicocco: contro:
-Afidi: ml 80 a "bottoni rosa" ml 100 altri tipi di intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole: ml 80-100 - Tripidi: ml 100-150 - Acari: ml 240-300
Ciliegio, Amarena, Mirabolano: contro:
-Afidi: 1000 ml/Ha - Mosca delle ciliegie: 1000-2000 ml/Ha
Vite: contro: Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150
Arancio, Mandarino (comprese le clementine ed ibridi simili), Limone: contro:
-Afidi: ml 100 - Sassietia: ml 200 - Acari: ml 200
Solanacee: contro:
-Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Cucurbitacee (Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca): contro:
-Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Pisello: contro: Afidi: ml 100 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Fagiolino: contro: Afidi ml 100 - Nottue, Piralide: 1000 ml/Ha
Lattughe e simili (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Dolcetta), Rucola: contro: Afidi: ml 100 - Nottue: 1000 ml/Ha
Radicchio: contro: Afidi: ml 100 - Nottue, Piralide: 1000 ml/Ha - Acari (Tetranychus u.): ml. 200
Frumento: contro:
- Afidi: 350 ml/Ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale, 350 ml/Ha per trattamenti primaverili
Mais: contro: Nottue, Piralide e Diabrotica: 1000 ml/Ha
Mais dolce: contro: Nottue e Piralide: 1000 ml/Ha
Fragola: contro:
-Afidi: ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari (Tetranychus u.): ml 240-300
Colza: contro: Meligete, Psilloide, Ceutorrinco: 500-750 ml/Ha
Barbabietola da zucchero: contro:
- Afidi: 500-750 ml/Ha - Nottue: 1000 ml/Ha Altica: 1000ml/Ha - Cleono, Lisso: 1000 ml/Ha
Cotone: contro: Afidi: 500 ml/Ha - Nottue: 1000 ml/Ha - Acari: 4000 ml/Ha
Porro: contro: Tignola: 100 – 150 ml
Cavoli ad infiorescenza (cavolfiori, broccoli), Cavoli a testa (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles): contro:
- Afidi: 500 ml/Ha – Nottue, Pieridi: 1000-1500 ml/Ha
Tabacco: contro: Afidi: 500 ml/Ha - Nottue: 1000 ml/Ha - Pulce: 1000 ml/Ha
Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai: contro:
- Tortrice delle rose: ml 150 - Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari: ml 200-300 - Bega del garofano: ml 150-200

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce.

Rischi di nocività: molto tossico per i pesci.

Avvertenze: Attenzione il formulato contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e la modalità di impiego indicate.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni per fagiolino, radicchio, porro; 7 giorni per vite (destinata alla produzione di uva da tavola), albicocco, ciliegio, amarena, mirabolano, mais dolce, cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, pisello, lattughe e simili (escluso radicchio), rucola, barbabietola da zucchero; 14 giorni per fragola, peperone; 21 giorni per melo, pero, pesco, susino, arancio, mandarino, vite (destinata alla produzione di uva da vino); 30 giorni per tabacco; 31 giorni per limone; 42 giorni per mais e frumento; 240 giorni per colza.

DA NON VENDERSI SFUSO

05A05777

DECRETO 24 maggio 2005.

Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Dodene L», registrato al n. 6918.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Visto il decreto del 18 dicembre 1986, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 novembre 2004, con il quale è stato registrato al n. 6918, il prodotto fitosanitario denominato DODENE L, a nome dell'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2005 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione di impiego alla coltura della rucola, del prodotto fitosanitario sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola del prodotto fiotosanitario denominato DODENE L, registrato al n. 6918 con decreto del 18 dicembre 1986, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 novembre 2004, a nome dell'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio 8.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1-5-10-20.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata, con la quale il prodotto dovrà essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

DODENE L

Fungicida organico liquido emulsionabile a base di DODINA per la difesa di melo, pero, pesco, fragola, alcuni ortaggi, colture floreali, ornamentali, pioppo.

Composizione:
- Dodina pura . . . . g. 21 (= 215 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 6918 del 18.12.1986 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
Taglie: ml. 100-250-500 Litri 1-5-10-20

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate, riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.
MELO E PERO: contro la Ticchiolatura trattamenti preventivi: ml. 180-260
Negli ultimi trattamenti e con decorso stagionale secco la dose può ridursi a ml. 130-180.
Nelle medie condizioni di Ticchiolatura l'intervallo tra i trattamenti può essere di circa una settimana.
Trattamenti curativi: dopo un periodo di infezione si ottiene una buona azione curativa impiegando ml. 250-320 di prodotto entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante.
PESCO: contro la bolla: ml. 320-400; effettuare trattamenti in autunno dopo la caduta delle foglie e in pre-fioritura.
CIPOLLA, AGLIO e PORRO: contro la Peronospora: ml. 220-320.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, PATATA: contro la Fusariosi: ml. 320-450 distribuendo 3-5 litri di miscela per metro quadrato di superficie; contro la Peronospora: ml. 220-320.
LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA, SPINACIO, SEDANO, FINOCCHIO, BASILICO, CAROTA: contro la Peronospora: ml. 220-320
CUCURBITACEE: contro la Peronospora: ml. 220-320.
LEGUMI: contro la Peronospora: ml. 220-320.
FRAGOLA: contro Vaiolatura delle foglie e muffa grigia dei frutti: ml. 220-320.
GAROFANO, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro la Fusariosi: ml. 380-450 distribuendo 3-5 litri di miscela per metro quadrato di superficie; contro la Peronospora: ml. 220-320.
PIOPPO: contro la Marssonina: ml 220-320 intervenendo con trattamenti primaverili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e poi versare nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura; durante i trattamenti tenere in funzione l'agitatore nell'interno del serbatoio dell'irroratrice.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 °C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Per la Golden Delicius può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

TOSSICITÀ
Il prodotto è tossico per animali domestici e bestiame.

Avvertenze: da non impiegarsi durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

05A05776

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Ermitron G», registrato al n. 10270.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 10 gennaio 2000 n. 10270 con il quale l'impresa Agroser S.r.l. con sede legale in Solbiate Olona (Varese), via Mazzini n. 104, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario, denominato Ermitron G fino al 10 gennaio 2005;

Vista la nota presentata in data 30 dicembre 2004 con la quale l'impresa Agroser S.r.l. ha comunicato la rinuncia al rinnovo della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi, a partire dalla sua data di scadenza;

Decreta:

1. È revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Ermitron G, registrato al n. 10270 con decreto in data 10 gennaio 2000, a nome dell'impresa Agroser S.r.l. con sede legale in Solbiate Olona (Varese), via Mazzini n. 104.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 10 gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

05A05785

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 marzo 2005.

Modifica dell'ordinamento interno della Direzione di amministrazione interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 febbraio 1981, n. 30, recante «Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», ed in particolare l'art. 5, comma 1, che demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione degli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dall'Ufficio del segretario generale della difesa, sui quali la Direzione di amministrazione interforze esplica la propria competenza amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente «Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale», e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, ed in particolare l'art. 12 che attribuisce ai Capi di stato maggiore delle Forze armate la competenza a determinare l'ordinamento ed il funzionamento degli enti e dei reparti dipendenti;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 341 del 12 dicembre 1981, ed in particolare l'art. 3, che, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 30 del 1981, indica gli enti sui quali ha competenza la Direzione di amministrazione interforze;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2002, recante modifiche al citato decreto del Ministro della difesa del 4 dicembre 1981;

Visto il decreto del Ministro della difesa 13 luglio 1985, con il quale il Centro applicazioni militari energia nucleare (CAMEN) ha assunto la denominazione di Centro ricerche, esperienze e studi (CRESAM);

Visto il decreto del Ministro della difesa 28 aprile 1994, concernente l'istituzione del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), con contestuale soppressione del Centro ricerche, esperienze e studi (CRESAM);

Considerata la necessità di escludere l'Ufficio amministrazione di personali militari dall'elenco degli enti sui quali ha competenza la Direzione di amministrazione interforze, in ragione del fatto che detto ufficio, in seguito all'evoluzione gestionale dell'area centrale della Difesa, non presenta i caratteri di un ente interforze, amministrando esclusivamente il personale dell'Esercito, nonché di aggiornare la denominazione del Centro applicazioni militari energia nucleare in Centro interforze studi per le applicazioni militari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3, del decreto ministeriale 4 dicembre 1981, di cui in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Enti dipendenti dalla direzione di amministrazione interforze)*. — La Direzione di amministrazione interforze ha competenza sui seguenti enti a carattere interforze:

Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa, con sede in Roma;

Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa, con sede in Roma;

Commissariato generale onoranze caduti in guerra, con sede in Roma;

Centro interforze studi per le applicazioni militari, con sede in S. Piero a Grado (Pisa);

Scuola telecomunicazioni delle Forze armate, con sede in Chiavari (Genova);

Stabilimento grafico militare, con sede in Gaeta (Latina)».

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: MARTINO

05A05726

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Martina a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello Ministero delle attività produttive;

Visti il verbale del supplemento ispettivo del 14 aprile 2000, dell'accertamento del 13 dicembre 2001 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la cooperativa edilizia «Martina» a r.l. non deposita il bilancio a decorrere dall'esercizio 1996;

Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Martina» a r.l., con sede in Torino, via G. Tiepolo n. 10, costituita per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli in data 8 ottobre 1992, partita IVA n. 06394330010, Busc. n. 5853, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A05775

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coltivatori avezzanesi» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Dirzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Coltivatori avezzanesi» a r.l., B.U.S.C. n. 1433/198522, con sede in Avezzano - via F.lli Rosselli, 7, costituita in data 18 aprile 1983 per rogito del notaio Romeo Pomponio, repertorio n. 11960, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 19 maggio 1983 ed iscritta al n. 1886 del registro società.

L'Aquila, 8 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A05809

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola abruzzese zootecnica» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Agricola abruzzese zootecnica» a r.l., B.U.S.C. n. 1747, con sede in Avezzano, costituita in data 8 marzo 1986 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, repertorio n. 110190, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 15 marzo 1986 ed iscritta al n. 2490 del registro società.

L'Aquila, 8 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A05810

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti

mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Faro», con sede legale in Grottaglie (Taranto), via Galilei n. 35, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 4 maggio 1980, repertorio n. 556, raccolta n. 189, posizione B.U.S.C. n. 1353/177023, codice fiscale n. 00412020737;

2) società cooperativa «Zen Club», con sede legale in Statte (Taranto), via Asmara, 18, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 30 marzo 1992, repertorio n. 145238, posizione B.U.S.C. n. 2238/258616, codice fiscale n. 01891240739;

3) società cooperativa «Notizia & Notizie», con sede legale in Taranto, Piazza Giovanni XXIII n. 13, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio di Taranto in data 18 ottobre 1991, repertorio n. 73221, raccolta n. 10481, posiz. B.U.S.C. n. 2219/256894, codice fiscale n. 01866290735;

4) società cooperativa «Autotrasportatori del Sud», con sede legale in Grottaglie (Taranto), via Calò n. 5, costituita per rogito notaio dott. Tonino Grassi di Grottaglie in data 14 gennaio 1966, repertorio n. 32167, posizione B.U.S.C. n. 580/103817.

5) società cooperativa «Gruppo fotografico Il Contrasto», con sede legale in Taranto, via Livio Andronico n. 24, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 6 giugno 1985, repertorio n. 11582, raccolta n. 1088, posizione B.U.S.C. n. 2537/282674, codice fiscale n. 00984740738;

6) società cooperativa «Agri Camp», con sede legale in San Giorgio Jonico (Taranto), Masseria San Giovanni, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 17 luglio 1980, repertorio n. 682, raccolta n. 216, posizione B.U.S.C. n. 1368/178788, codice fiscale n. 00412110736;

7) società cooperativa «Lara», con sede legale in Taranto, via Lucania, n. 31, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 15 dicembre 1972, repertorio n. 15479, raccolta n. 6593, posizione B.U.S.C. n. 728/122949, codice fiscale n. 00397280736;

8) società cooperativa «Il Quadrifoglio», con sede legale in Ginosa (Taranto), via Cavour n. 26, costituita per rogito notaio dott. Carmine Sarno di Ginosa in data 21 gennaio 1982, repertorio n. 24263, posizione B.U.S.C. n. 1489/191933, codice fiscale n. 00838470730.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Taranto - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale pedonale Bestat, n. 33, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 27 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05679

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 maggio 2005.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 8182 presentato dalla Techma S.r.l., INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento ingegneria meccanica e dall'Università degli studi di Firenze - D.M.T.I., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 8182 presentato dalla Techma S.r.l., INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento ingegneria meccanica e dall'Università degli studi di Firenze - D.M.T.I., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con riferimento al progetto n. 8182 presentato dalla Techma S.r.l., INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento ingegneria meccanica e dall'Università degli studi di Firenze - D.M.T.I., per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a € 1.043.406,00 e un credito agevolato fino a € 464.742,00 anziché un contributo nella spesa fino a € 902.420,00 e un credito agevolato fino a € 306.120,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 8182 presentato dalla Techma S.r.l., INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento ingegneria meccanica e dall'Università degli studi di Firenze - D.M.T.I., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004. per il progetto n. 8182 presentato dalla Techma S.r.l., INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento ingegneria meccanica e dall'Università degli studi di Firenze - D.M.T.I. è conseguentemente ridotto di € 140.986,00 così come il credito agevolato che è conseguentemente ridotto di € 158.622,00.

3 La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 8182 presentato dalla Techma S.r.l., INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia, dall'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento ingegneria meccanica e dall'Università degli studi di Firenze - D.M.T.I., è ridotta di € 299.608,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8182 del 07/08/2002 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio dell''applicazione dei Materiali Compositi Avanzati (MCA) a fibra lunga/continua in matrice termoplastica/termoset per la realizzazione di protesi biomediche bioattive ad accoppiamento diretto.

Inizio: 05/11/2002

Durata Mesi: 28

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Techma S.R.L.
OTTANA (NU)

INFM - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia
GENOVA (GE)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. ING. MECCANICA
CAGLIARI (CA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - D.M.T.I.
FIRENZE (FI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.545.760,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.159.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 386.760,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 892.800,00	€ 279.560,00	€ 1.172.360,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 266.200,00	€ 107.200,00	€ 373.400,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.159.000,00	€ 386.760,00	€ 1.545.760,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	902.420,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	306.120,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05745

DECRETO 20 maggio 2005.

Approvazione della modifica statutaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», in Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di delega in materia di conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ed, in particolare l'articolo 4, con il quale il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, è stato trasformato, a decorrere dal 1º gennaio 2000, nella Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il testo dello Statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 S.G. dell'8 maggio 2000;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 15 novembre 2004, pervenuta il 10 dicembre 2004, con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato la modifica dello Statuto della Fondazione stessa;

Considerato che le delibere riguardanti le modifiche statutarie della predetta Fondazione sono sottoposte alla procedura di approvazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 258 del 1999;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze il quale, con nota del proprio Ufficio legislativo n. 1046/varie/96325 del 18 febbraio 2005, ha comunicato di non aver alcuna osservazione da formulare in merito alla modifica statutaria richiesta dalla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci»;

Decreta:

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 258 del 20 luglio 1999, è approvata e resa esecutiva la modifica al punto 1, dell'articolo 6 dello Statuto della Fondazione «Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci» di Milano che, pertanto, è così riformulato:

«i fondatori di diritto, individuati nei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, negli enti pubblici locali, nello specifico la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano, che contribuiscono in modo significativo alla Fondazione»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A05795

DECRETO 26 maggio 2005.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Auburn University, in Ariccia, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Auburn University;

Rilevato che la Auburn University ha deliberato di aprire in ltalia una filiazione in Ariccia (Roma), Palazzo Chigi - Piazza di Corte s.n.c;

Considerato che la Auburn University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra June Henton, nato a Oklahoma, il 21 gennaio 1940;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Auburn University avente sede in Ariccia (Roma), Palazzo Chigi - Piazza di Corte s.n.c.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile, nonché per i fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A05724

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche:

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela della Denominazione di Origine dei Vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» relativamente all'art. 6 (caratteristiche al consumo) e all'art. 8 (confezionamento);

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 gennaio 2005, prot. n. RAF 77/8437;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;

Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Moscato giallo;

Pinot bianco

Pinot grigio;

Riesling (da Riesling renano);

Riesling italico;

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Cabernet franc;

Franconia;

Merlot;

Moscato rosa;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino;

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni. La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse le varietà «Moscato» e «Traminer aromatico».

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse la varietà «Moscato rosa».

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varietà «Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche separatamente, escluse le varietà aromatiche.

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentita l'aggiunta di uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei Comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 17,500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.

Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa. Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q. 49. Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superata la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimità di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo bearzat e prosegue sino ad incontrare in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.

Densità d'impianto.

Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina, Cordone speronato).

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della vite ed alle produzioni proposte.

Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione, di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Isonzo del Friuli bianco» o «Friuli Isonzo bianco», «Isonzo del Friuli rosato» o «Friuli Isonzo rosato» e «Isonzo del Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la produzione non deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza delle uve utilizzate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nel territorio amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione e comunicata all'ispettorato repressione frodi ed alla Camere di commercio interessate.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

Arricchimento e colmature.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo».

Per tali correzioni non sono utilizzabili i mosti e i vini delle varietà «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».

Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

- La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

- Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13 % vol, ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

Resa uva/vino e vino/ettaro.

Per tutti i vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

Art. 6.

Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0 g/l per le tipologie frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Malvasia:

colore: paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino;

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;

acidità totale minima 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling italico:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:

colore: dorato chiaro;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:

colore: paglierino carico;

profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay spumante:

spuma: fine, vivace, perlage persistente;

colore: paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: tipico aromatico caratteristico;

sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot spumante:

spuma: fine, vivace, perlage persistente;

colore: paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;

sapore secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dorato più o meno carico;

profumo: caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Merlot:

colore: rubino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Franconia:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso ed armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Moscato rosa:

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: di rosa fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, un pò aromatico gradevole, leggermente, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Refosco dal Peduncolo rosso:

colore: rosso con tendenza al violaceo;

profumo: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;

profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;

sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato gradevole;

sapore: secco o amabile, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Moscato rosa spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: caratteristico fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare gradevole sentore di legno.

Art. 7.

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine»,«scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità delle vigenti disposizioni in merito.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

Tipo merceologico.

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.

Annata.

Nell'etichettatura dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Tappatura e recipienti.

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

05A05727

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2005.

Modalità applicative delle disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, per il recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalle società per azioni, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Ambito di applicazione.*

1.1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che hanno fruito del regime di esenzione fiscale ai sensi dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (di seguito denominate: «società beneficiarie»), è effettuato secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.

2. *Comunicazione degli enti locali.*

2.1. Entro il termine previsto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 62 del 2005, gli enti locali, di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, individuano le società beneficiarie e ne comunicano i relativi dati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dell'ente locale, utilizzando l'apposito prospetto annesso al presente provvedimento (allegato 1).

2.2. La comunicazione di cui al punto 2.1. è consegnata a mano ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando una normale busta di corrispondenza, sulla quale sono apposte, in carattere evidente, la denominazione dell'ente locale e la dicitura «Comunicazione ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62».

3. *Modalità di presentazione delle dichiarazioni.*

3.1. Le società beneficiarie, entro il medesimo termine di cui al punto 2.1., presentano alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in base al rispettivo domicilio fiscale, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali hanno fruito del regime di esenzione fiscale.

3.2. In caso di fusioni, trasformazioni o di altre operazioni straordinarie, gli adempimenti di cui al punto 3.1. sono effettuati dai soggetti risultanti dalle predette operazioni.

3.3. Le dichiarazioni dei redditi sono redatte su modello cartaceo, conforme a quello approvato per ciascun periodo d'imposta e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, disponibile anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/index.htm, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nei relativi provvedimenti di approvazione.

3.4. Le dichiarazioni dei redditi sono consegnate a mano ovvero inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale sono apposte, in carattere evidente, la denominazione della società, il codice fiscale/partita IVA e la seguente indicazione «Dichiarazioni ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62».

4. *Recupero degli importi delle imposte non corrisposte.*

4.1. Le somme complessivamente dovute a seguito di notifica dell'avviso di accertamento previsto dal comma 5 dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono versate dalle società beneficiarie utilizzando il modello di pagamento unificato (mod. F24), entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Con successivo provvedimento sono istituiti appositi codici tributo.

4.2. In assenza del versamento previsto al precedente punto 4.1., ovvero in caso di versamento parziale, l'Agenzia delle entrate procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Motivazioni.

L'art. 27, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) ha disposto il recupero, a cura dell'Agenzia delle entrate, degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione delle Comunità Europee 2003/193/CE del 5 giugno 2002, in relazione all'esenzione fiscale resa disponibile per effetto dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In attuazione del comma 6 del citato art. 27, il presente provvedimento disciplina le modalità applicative degli adempimenti posti a carico degli enti locali e delle società beneficiarie degli aiuti dichiarati illegittimi dall'Esecutivo comunitario.

È stabilito che gli enti locali comunichino alle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate le informazioni relative alle società per azioni beneficiarie della c.d. «moratoria fiscale», utilizzando il modello allegato al presente provvedimento.

È inoltre previsto che le società che hanno fruito degli aiuti presentino presso le competenti direzioni regionali le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in cui l'aiuto è stato fruito.

A seguito della notifica dell'avviso di accertamento previsto dal comma 5 dello stesso art. 27, le società beneficiarie effettuano il versamento delle somme complessivamente dovute, tramite modello F24, utilizzando appositi codici tributo che saranno istituiti con separato provvedimento.

Nei casi di mancato o parziale versamento degli importi dovuti l'Agenzia delle entrate procede alla riscossione coattiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni per l'armonizzazione di talune imposte e modificazioni di disposizioni agevolative;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Legge 18 aprile 2005, n. 62, (art. 27) recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

Pagina ____ di ____

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 2, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005 N. 62

ALLA DIREZIONE REGIONALE

____

ENTE LOCALE DICHIARANTE

Codice fiscale | Denominazione

Sede legale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 2, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005 N. 62, SI COMUNICANO LE SOCIETÀ PER AZIONI COSTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990, BENEFICIARIE DEL REGIME DI ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 70, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549 E DELL'ART. 66, COMMA 14, DEL DECRETO LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1993, N. 427

SOCIETÀ

1) Codice fiscale | Denominazione

Sede legale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Data di costituzione (giorno mese anno) | PERIODI DI IMPOSTA DI UTILIZZO DEI BENEFICI | Codice attività

(*) Operazioni straordinarie: Data dell'operazione (giorno mese anno) | Codice fiscale

2) Codice fiscale | Denominazione

Sede legale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Data di costituzione (giorno mese anno) | PERIODI DI IMPOSTA DI UTILIZZO DEI BENEFICI | Codice attività

(*) Operazioni straordinarie: Data dell'operazione (giorno mese anno) | Codice fiscale

3) Codice fiscale | Denominazione

Sede legale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Data di costituzione (giorno mese anno) | PERIODI DI IMPOSTA DI UTILIZZO DEI BENEFICI | Codice attività

(*) Operazioni straordinarie: Data dell'operazione (giorno mese anno) | Codice fiscale

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Data (giorno mese anno) | Codice fiscale del rappresentante legale o del delegato

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DEL DELEGATO

* Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie, va riportata la data dell'operazione ed il codice fiscale del soggetto attualmente risultante

05A05773

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 23 maggio 2005.

Motivazioni:

L'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Torino, a causa dell'assemblea del personale indetta dalle OO.SS. e RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 23 maggio 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3786/APC/05 (14.4) del 31 maggio 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 1° giugno 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A05801

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 25 maggio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Asti, a causa dell'assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 25 maggio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3789/APC/05 (14.4) del 31 maggio 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 1° giugno 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A05802

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 25 maggio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Alessandria, a causa dell'assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 25 maggio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3788/APC/05 (14.4) del 31 maggio 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 1° giugno 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A05803

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale A.C.I. di Napoli in data 25 maggio 2005 a causa di mancanza acqua corrente.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 25 maggio 2005, a causa della mancanza di acqua corrente, l'Ufficio Provinciale A.C.I. di Napoli, non ha aperto al pubblico,così come comunicato dal medesimo ufficio con telegramma di pari data. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, con nota del 26 maggio 2005, prot. 27/05, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico Registro Automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 giugno 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A05804

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 maggio 2005.

Correzione dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 24 maggio 2004, recante: «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326; con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questa Agenzia n. 13 del 19 maggio 2005 che ha approvato il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Ritenuto necessario correggere per mero errore materiale gli importi delle tariffe di cui alla voce «3. Accertamenti conseguenti alle domande di autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano destinati esclusivamente all'esportazione» e alla voce «1. Rilascio certificato di libera vendita o copia conforme di documenti esistenti agli atti» dell'Allegato 2 al predetto decreto;

Determina:

Art. 1.

1. All'Allegato 2 del decreto ministeriale 24 maggio 2004 citato in premessa la cifra posta a margine della voce «3. Accertamenti conseguenti alle domande di autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano destinati esclusivamente all'esportazione» di € 650,64 è sostituita con € 619,75.

2. All'Allegato di cui al comma 1 la cifra posta a margine della voce «1. Rilascio certificato di libera vendita o copia conforme di documenti esistenti agli atti» di € 78,09 è sostituita con € 62,91.

Roma, 25 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05740

DETERMINAZIONE 1º giugno 2005.

Estensione dell'indicazione terapeutica del medicinale Remicade (infliximab) «Artrite psoriasica», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 settembre 2004. Titolare A.I.C.: Centocor B.V. (Determinazione/C 34/2005).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo in seguito ad una nuova indicazione terapeutica;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale REMICADE (infliximab) nella nuova indicazione terapeutica è classificata come segue:

Confezione: 100 mg polvere per concentrato per infusione endovenosa 1 flacone 20 ml uso EV - A.I.C. n. 034528012/E (in base 10), 10XQSD (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 570,68 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 941,85 euro.

Sconto obbligatorio del 14% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05735

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 26 maggio 2005.

Attuazione dell'ordinanza n. 416 del 18 marzo 2005 «Intervento urgente di bonifica del lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortolì». Affidamento all'Ente attuatore. (Ordinanza n. 420).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione Civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario Governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna è stato confermato quale Commissario Delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 397 del 27 maggio 2004 e n. 416 del 18 marzo 2005 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 416 del 18 marzo 2005, ha ricompreso l'«Intervento urgente di bonifica del Lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortolì»;

Atteso che il Consorzio di bonifica d'Ogliastra è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 416/2005 ha previsto, per la realizzazione dell'Intervento urgente di bonifica del Lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortolì, un finanziamento di € 700.000,00;

Atteso che l'Ordinanza n. 416/2005 in argomento ha altresì disposto stante l'urgenza della realizzazione dell'intervento l'obbligo per l'Ente attuatore di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento stesso;

Atteso che con nota prot. n. 1259 del 9 maggio 2005 il Consorzio di bonifica d'Ogliastra ha comunicato di aver proceduto all'affidamento dei lavori urgenti per la realizzazione della condotta by-pass per l'alimentazione potabile dell'abitato di Tortolì;

Atteso che il Consorzio di bonifica d'Ogliastra con la nota 1335 del 17 maggio 2005 ha trasmesso le delibere del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica d'Ogliastra n. 61 del 19 aprile 2005, n. 62 del 19 aprile 2005 e n. 68 del 26 aprile 2005 relative all'avvio dell'intervento articolato nei seguenti sub-interventi:

1) condotta di by-pass;

2) bonifica invaso;

3) gruppo di sollevamento;

Atteso che con la nota sopraccitata il predetto Consorzio ha precisato che la suddivisione in sub-interventi è da considerarsi indicativa in quanto trattandosi di interventi di somma urgenza con previsione di lavori da realizzarsi in economia, potrebbe sorgere l'esigenza di spostamento di fondi da un sub-intervento all'altro;

Atteso che con nota n. 1434 del 24 maggio 2005 lo stesso Consorzio ha comunicato che con verbale in data 23 maggio 2005 sono stati consegnati i lavori per la condotta di by-pass e per gli stessi è stato previsto il termine di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;

Ritenuto pertanto, di dover procedere, conformemente al disposto di cui all'art. 1, punto 3 dell'Ordinanza n. 416 del 18 marzo 2005 all'affidamento dell'attuazione dell'intervento in argomento;

Atteso che, ai fini delle realizzazione del presente intervento verrà disposta l'apertura di specifico conto corrente bancario attivato presso Istituto incaricato del Servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna sulla quale verranno riversati i fondi assegnati all'intervento medesimo;

Viste le ordinanze del Commissario Governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004, con le quali il Direttore dell'Ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995 è stato nominato Sub-Commissario Governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della Giunta Regionale - Emergenza Idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-Commissario Governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

Art. 1.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. Il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza n. 416 del 18 marzo 2005 di attuare l'Intervento urgente di bonifica del Lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortoli, dell'importo complessivo di € 700.000,00 articolato in sub-interventi quali individuati dal Consorzio stesso.

2. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere risultanti dagli elaborati progettuali approvati dal Consorzio di bonifica d'Ogliastra e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

3. Le prestazioni svolte dal Consorzio di bonifica d'Ogliastra in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfetaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

4. Resta a carico del Consorzio di bonifica d'Ogliastra ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata alla medesima Amministrazione Comunale a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

5. Resta ugualmente a carico del Consorzio di bonifica d'Ogliastra ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)* della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

6. I fondi commissariali per la realizzazione dell'intervento in argomento — complessivi € 700.000,00 — verranno messi a disposizione del Consorzio di bonifica d'Ogliastra a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale. I versamenti, alle condizioni indicate, saranno effettuati con accreditamento su conto corrente bancario attivato presso Istituto incaricato del Servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna ed alle condizioni alla stessa riservate, intestato «Regione Autonoma della Sardegna - Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna», finalizzato all'esecuzione dei lavori di cui alla presente ordinanza e sul quale i pagamenti potranno essere disposti con assegni esclusivamente intestati ai creditori, ivi compreso lo stesso Consorzio di bonifica d'Ogliastra, per la parte di spese generali maturate in proporzione all'ammontare delle quote dello stato di avanzamento dei lavori. Il Consorzio di bonifica d'Ogliastra è tenuto a rendere il conto semestrale delle spese sostenute.

Il saldo disponibile e gli interessi attivi maturati su detto conto corrente alla data di chiusura finale del conto, eseguite le opere, saranno riversati nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata a Presidente della Giunta - emergenza idrica.

Gli importi necessari all'attuazione dell'intervento saranno messi a disposizione del Consorzio di bonifica d'Ogliastra nel seguente modo:

€ 175.000,00	(10 + 15) 25%	con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza
€ 210.000,00	(30%)	con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti nella misura di € 157.500,000
€ 210.000,00	(30%)	con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevuti nella misura di € 346.500,00
€ 105.000,00	(15%)	con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 90% degli acconti ricevutinella misura di € 535.500,00

8. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante legale e corredate da idonea documentazione.

L'accreditamento, sulla base di tale certificazione, sarà conseguentemente richiesto all'Ufficio del Commissario dal legale rappresentante del Consorzio di bonifica d'Ogliastra.

Art. 2.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio di bonifica d'Ogliastra per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'Amministrazione comunale medesima.

2. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio di bonifica d'Ogliastra.

3. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera è il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

4. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo , che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio di bonifica d'Ogliastra e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 3.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio di bonifica d'Ogliastra.

3. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, il Consorzio di bonifica d'Ogliastra ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 4.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il consorzio di bonifica d'Ogliastra agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il consorzio di bonifica d'Ogliastra è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di bonifica d'Ogliastra incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di bonifica d'Ogliastra le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio di bonifica d'Ogliastra medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di bonifica d'Ogliastra che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di bonifica d'Ogliastra di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, provvederà alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 5.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di bonifica d'Ogliastra, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Consorzio di bonifica d'Ogliastra non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 6.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 maggio 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A05676

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 26 maggio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, sull'adozione di una scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantità dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, ai fini dell'istituzione dei sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi, in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. (Rep. n. 2285 del 26 maggio 2005).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 maggio 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante il regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, che, all'art. 4, comma 5, che prevede che le Regioni, secondo criteri concordati con lo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscano sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettano, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute;

Vista la nota dell'11 gennaio 2005, con la quale il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di attivare un tavolo tecnico per la definizione dei predetti criteri;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento l'8 febbraio 2005, nel corso del quale:

i rappresentanti delle Regioni, al fine di armonizzare i sistemi regionali di monitoraggio, di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari, hanno proposto l'adozione di una scheda-tipo per la raccolta dei dati concernenti la quantità dei rifiuti sanitari prodotti dalle Aziende ospedaliere, dai Presidi ospedalieri afferenti le A.S.L. e dagli I.R.C.C.S. pubblici, nonché il loro costo complessivo di smaltimento;

i rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, congiuntamente ai rappresentanti delle Regioni, hanno perfezionato il testo della menzionata scheda-tipo;

i rappresentanti dei Ministeri interessati ed i rappresentanti delle Regioni hanno convenuto che per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno pervenire all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione della scheda tipo in *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la stesura definitiva dello schema di scheda-tipo di rilevamento dei dati in questione, trasmessa dalla Regione Piemonte, capofila per materia, con nota del 28 febbraio 2005;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul testo della scheda-tipo di cui all'allegato sub-*A*, parte integrante del presente atto;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sull'adozione della scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantità dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, allegato sub-*A*, di cui in premessa, parte integrante del presente accordo. Per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno pervenire all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione della scheda tipo in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 maggio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

Soggetti interessati dal rilevamento dati: Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri afferenti alle A.S.L., IRCCS pubblici
Periodo di riferimento: annuale
Primo anno sottoposto ad indagine: 2004
Trasmissione dei dati rilevati all'ONR: la trasmissione delle informazioni da parte degli uffici regionali all'Osservatorio Nazionale Rifiuti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione annuale del MUD.
Primo anno di presentazione dell'indagine: per il primo anno di rilevamento i dati dovranno pervenire all'Osservatorio Nazionale Rifiuti entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente scheda in G.U.
Modalità di trasmissione: le infomazioni dovranno essere trasmesse su supporto informatico.

sezione generale

Anno di riferimento	
Regione o Provincia autonoma di riferimento	
Numero totale di giornate di degenza ordinaria	
Numero totale di giornate di degenza in DH	
Numero totale di posti letto	

sezione rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO	Quantità prodotta (espressa in kg/anno)	Quantità di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo avviati ad incenerimento	Costo complessivo di smaltimento mediante incenerimento (espresso in €/Kg) (1)
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (CER 180103)			
		Quantità di rifiuti avviati a sterilizzazione (espressa in kg/anno)	Costo complessivo di smaltimento dei rifiuti sterilizzati (espresso in €/Kg) (2)

(1) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto, dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati in forma scorporata distinguendo le seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, raccolta e trasporto (e movimentazione interna), smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in considerazione, in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.

(2) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della sterilizzazione, della fornitura dei contenitori, del trasporto del rifiuto sterilizzato, del recupero/smaltimento successivo (impianti di produzione di CDR, impianti che utilizzano il rifiuto sterilizzato come mezzo per produrre energia, impianti di incenerimento, discariche). Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione, e solo escusivamente per gli impianti di sterilizzazione localizzati presso le strutture sanitarie, le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati in forma scorporata distinguendo le seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, trasporto del rifiuto sterilizzato, smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in considerazione, in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.

sezione rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO	quantità prodotta (espressa in kg/anno)	costo complessivo (espresso in €/Kg) (3)
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (CER 180106)		
Medicinali citotossici e citostatici (CER 180108)		
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (CER 090101)		
Soluzioni fissative (CER 090104)		

sezione rifiuti sanitari non pericolosi

RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI	quantità prodotta (espressa in kg/anno)	costo complessivo (espresso in €/Kg) (3)
Medicinali diversi di cui alla voce 180108 (CER 180109)		
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 (CER 180107)		

(3) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto, dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta.

05A05807

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 31 maggio 2005.

Circolare applicativa dell'accordo per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano, firmato il 20 luglio 2004, tra il Ministero delle attività produttive, la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, l'Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.

Viste le funzioni svolte dal Ministero delle attività produttive in materia di sostegno alla politica di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, di gestione della politica promozionale e del relativo coordinamento su base nazionale;

Vista la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della Costituzione, che attribuisce la competenza esclusiva in materia fieristica alle regioni e alle province autonome;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede la possibilità per Governo e regioni di concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Premesso che l'Associazione esposizioni e fiere italiane (AEFI), il Comitato fiere industria (CFI) e il Comitato fiere terziario (CFT) si propongono quale strumento di aggregazione e di rappresentanza del sistema fieristico italiano che organizza e promuove le maggiori fiere internazionali che si svolgono in Italia;

Viste le «Linee di indirizzo per l'attività promozionale» emanate dal Ministro delle attività produttive;

Considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative promozionali in materia di internazionalizzazione per rafforzare la strategia di Sistema-Paese mediante il concorso di soggetti pubblici e privati e l'apporto integrato di risorse;

Vista l'esigenza di favorire lo sviluppo di collaborazioni fra gli enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche in tema di promozione del settore sui mercati esteri;

Considerato il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti svolto dall'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);

Visto l'accordo di settore per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano, firmato il 20 luglio 2004, che individua la possibilità per i firmatari di dare contenuto concreto all'accordo sottoscrivendo con l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) intese operative per la realizzazione delle singole azioni concordate e l'attivazione delle relative risorse finanziarie;

Si emana

la seguente circolare recante le modalità di presentazione di progetti congiunti, volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano, a valere sui fondi 2005/2006 del piano promozionale I.C.E. dedicati agli accordi e alle altre intese bilaterali:

Promotori.

Le proposte progettuali dovranno essere promosse esclusivamente dai seguenti soggetti, anche in collaborazione tra loro:

regioni;

AEFI, CFI e CFT;

enti fiera/società fieristiche/soggetti gestori di padiglioni fieristici ed enti/società organizzatrici di manifestazioni facenti capo all'AEFI, al CFI e al CFT.

Alla programmazione e realizzazione dei progetti possono partecipare anche altri soggetti partner interessati al sistema fieristico, non indicati fra i promotori.

Tipologia e obiettivi delle iniziative.

Le iniziative, articolate in azioni di:

a) promozione commerciale, volte a dare una più ampia visibilità all'offerta di fiere internazionali italiane e ai servizi fieristici italiani nonché ai settori produttivi di beni e servizi nei mercati di maggiore interesse;

e/o

b) collaborazione tra gli enti fieristici italiani e tra questi e soggetti omologhi esteri, volte alla esportazione dei servizi fieristici italiani,

saranno indirizzate, in prima applicazione, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

promuovere presso gli operatori esteri i contenuti delle manifestazioni fieristiche italiane, anche con l'ausilio delle tecnologie informatiche, privilegiando i progetti congiunti di sistema o di filiera;

esportare all'estero gli eventi di eccellenza del sistema fieristico nazionale, in linea con le strategie promozionali dei settori direttamente interessati alle manifestazioni e con il coordinamento regionale;

organizzare manifestazioni fieristiche a carattere internazionale nelle diverse aree geografiche del mondo o in Italia che, in una logica di filiera dei servizi fieristici, siano più efficaci nel promuovere il segmento settoriale di riferimento;

promuovere nei mercati esteri i servizi fieristici italiani, anche attraverso forme di partnership con omologhi soggetti esteri.

Le iniziative presentate potranno avere una durata massima di 24 mesi.

Qualora i progetti promozionali diano luogo ad investimenti durevoli, il Ministero favorirà la partecipazione della «Simest S.p.a.» e della «Finest S.p.a.» all'iniziativa.

Modalità di presentazione.

Le proposte progettuali, saranno presentate dagli enti promotori, debitamente firmate dal legale rappresentante del soggetto promotore, in base al modello di scheda tecnica allegato alla presente circolare e saranno accompagnate dalla documentazione attestante la partecipazione dei vari soggetti partner. Saranno inviate per via raccomandata o per corriere all'Istituto nazionale per il commercio estero - Dipartimento promozione dell'internazionalizzazione, via Listz, 21- 00144 Roma - c.a. dott.ssa Fiorella Corazzini e, in copia, al Ministero delle attività produttive - D.G. per la promozione degli scambi, viale Boston, 25 - 00144 Roma - c.a. dott.ssa Isabella Flajban, entro e non oltre il 15 luglio 2005.

Le domande spedite successivamente alla data indicata non saranno prese in considerazione. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna.

Il soggetto promotore curerà anche l'inoltro via e-mail del progetto ai seguenti indirizzi:

(e-mail: dip.promozione@ice.it) per l'I.C.E.;

(e-mail: i.flajban@mincomes.it) per il Ministero.

Pre-istruttoria dei progetti.

I progetti vengono sottoposti all'esame preliminare dell'ICE che ne effettua una prima istruttoria, attraverso la sua rete settoriale e geografica. Successivamente, i progetti, una volta istruiti, vengono inoltrati al Gruppo tecnico.

L'I.C.E., nel corso dell'istruttoria preliminare, dovrà rivolgere particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale emanate annualmente dal Ministro delle attività produttive;

b) compatibilità con le finalità e gli obiettivi previsti dall'accordo e richiamati nella presente circolare;

c) rispetto delle direttive di ordine generale in materia di accordi di settore e di accordi di programma;

d) necessità di evitare duplicazioni/sovrapposizioni con altre iniziative promozionali I.C.E., ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione di altri accordi e intese-bilaterali, già realizzate o in corso di realizzazione;

e) rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità da parte dell'iniziativa;

f) valutazione di efficacia del progetto in termini di inserimento commerciale delle PMI sul mercato estero.

Distribuzione dei compiti tra i partners e relativi oneri finanziari.

La distribuzione delle attività terrà conto delle specifiche conoscenze e competenze dell'I.C.E., del promotore e dei partner.

In caso di realizzazione di eventi fieristici all'estero, l'ente fiera promotore si occuperà dell'acquisizione delle adesioni e delle contribuzioni delle aziende, sostenendo autonomamente i costi dell'area e dell'allestimento mentre l'I.C.E. provvederà all'acquisizione dei visitatori esteri, alla pubblicità e alla comunicazione in loco, alla eventuale elaborazione di strumenti tecnici di informazione (video, CD rom, sui web, ecc.) agli eventi collaterali concordati quale supporto all'evento fiera (seminari, workshops, incontri bilaterali), sostenendone i costi con proprie risorse.

In caso di inviti di operatori esteri in Italia le attività e la relativa distribuzione degli oneri finanziari potranno prevedere, da un lato, il viaggio, dall'altro, il soggiorno delle delegazioni.

Per la promozione degli eventi fieristici italiani di maggiore pregio sui mercati esteri individuati come prioritari, l'Ente fiera fornirà all'I.C.E. il materiale da divulgare, ne curerà la predisposizione e l'impostazione grafica, mentre l'I.C.E. interverrà mediante campagna stampa su riviste specializzate in loco e, se del caso, con azioni di comunicazione individuate con le rappresentanze diplomatico consolari, con il duplice obiettivo di acquisire un più ampio numero di visitatori in Italia e/o partner di progetto e di accrescere la visibilità degli eventi fieristici presso un pubblico qualificato.

Verranno, dunque, enfatizzati gli apporti che ciascuna parte del progetto è in grado di fornire in termini di reale valore aggiunto, attribuendo a ciascuno i compiti di propria consolidata esperienza, al fine di garantire il successo del progetto stesso.

Risorse finanziarie.

La copertura finanziaria dei progetti sarà ripartita in modo tendenzialmente paritetico tra soggetto promotore/soggetti partner e MAP/I.C.E. In caso di partecipazione al costo totale del progetto da parte delle regioni o di altro soggetto pubblico italiano, sia in veste

di promotori che di partner, la copertura dei costi da parte dei soggetti pubblici verrà considerata in maniera unitaria.

L'Istituto utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative ed opererà sulla base di quanto previsto dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità, avvalendosi, ove necessario e, solo se strumentale al progetto, di organismi specializzati.

La componente finanziaria di spettanza dei promotori e dei partner potrà comprendere anche l'apporto, sia finanziario che in natura, proveniente da soggetti imprenditoriali privati italiani o stranieri, quali sponsor delle iniziative.

Si evidenzia che, in sede di gruppo tecnico, verrà valutata la congruità dell'apporto in natura rispetto agli obiettivi e al costo totale del progetto nonché il beneficio derivante dal progetto per le aziende italiane.

Si fa presente che sono considerate «spese in natura» quelle relative all'impiego delle risorse umane e strumentali facenti parte della struttura dei soggetti partecipanti e computate pro-quota al progetto. Sono, invece, considerate «spese finanziarie», quelle sostenute per l'acquisizione all'esterno di beni e servizi, esclusivamente destinati al progetto.

Per il periodo 2005-2006, la quota MAP/I.C.E. sarà coperta dai fondi per il programma promozionale I.C.E., nell'ambito della quota disponibile per gli accordi e le altre intese bilaterali, salvo intervento di fondi aggiuntivi destinati allo scopo da disposizioni successive.

Ferma restando la tendenziale ripartizione paritetica dei costi, la quota a carico MAP/I.C.E. per ciascun progetto non potrà comunque superare euro 250.000,00.

Valutazione, criteri e priorità dei progetti.

La pre-istruttoria dei progetti è affidata all'I.C.E. che li sottopone al Gruppo di lavoro tecnico, previsto dall'art. 2 dell'accordo.

Il Gruppo di lavoro tecnico si riunisce per la prima volta entro il mese di settembre 2005 per esaminare e selezionare i progetti ammissibili al co-finanziamento. L'esame e la selezione dei progetti da parte del Gruppo di lavoro tecnico, da sottoporre successivamente all'approvazione del C.D.A. dell'I.C.E., si concluderà entro novanta giorni lavorativi, a partire dalla prima riunione.

Le proposte progettuali saranno selezionate attraverso la verifica e valutazione dei seguenti parametri:

a) conformità alle indicazioni contenute nella presente circolare;

b) coerenza tra azioni previste e finalità perseguite;

c) ricaduta sul sistema fieristico italiano

d) complementarietà con altre iniziative già in corso di realizzazione o già realizzate;

e) congruità del budget.

Tra i progetti presentati e ritenuti ammissibili al co-finanziamento, sarà data priorità a:

i progetti presentati congiuntamente da due o più enti fieristici;

i progetti che si propongono di promuovere congiuntamente più settori produttivi affini tra loro;

i progetti ad alto contenuto innovativo;

i progetti di rilevanza regionale o interregionale co-finanziati dalle regioni interessate.

Gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti.

La gestione dei progetti sarà conforme al regolamento di amministrazione e contabilità dell'I.C.E. e alle disposizioni di cui alla successiva intesa che l'I.C.E. firmerà con i soggetti promotori delle singole iniziative.

L'attuazione delle singole iniziative dovrà avvenire entro i limiti finanziari approvati. La gestione delle risorse finanziarie allocate per i progetti potrà dare luogo ad oscillazioni e relative compensazioni nel limite del 20% delle singole voci di spesa, che i soggetti attuatori potranno decidere disgiuntamente, con riferimento alle proprie risorse. Eventuali compensazioni tra le spese sostenute per le diverse voci di spesa oltre il limite del 20% dei costi di ciascuna di esse saranno valutate ed approvate d'intesa con l'I.C.E. e ne verrà data comunicazione al Gruppo di lavoro tecnico previsto dall'accordo.

L'I.C.E. è tenuto a comunicare al Ministero la data di avvio del progetto. Semestralmente e alla fine delle attività di progetto, ciascun promotore, d'intesa con l'I.C.E., dovrà inviare, in formato cartaceo ed elettronico (anche via e-mail) al Gruppo di lavoro tecnico presso il Ministero, una relazione intermedia/finale che evidenzi i risultati parziali/finali conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente fissati. Il gruppo di lavoro tecnico si riunirà almeno una volta ogni sei mesi per esaminare lo stato di attuazione delle iniziative.

Al fine della rendicontazione delle spese sostenute, i promotori sono tenuti a presentare la relativa documentazione di spesa (mediante auto-certificazione analitica per le risorse in natura) all'I.C.E., analogamente alle modalità previste per le iniziative derivanti dagli accordi di programma e di settore co-finanziati attraverso i fondi del programma promozionale. Le attività contabili devono essere chiuse entro novanta giorni dalla conclusione del progetto.

Roma, 31 maggio 2005

Il Vice Ministro delle attività produttive: URSO

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE DI PROGETTI
DA CO-FINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO MAP-REGIONI-AEFI-CFI-CFT

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO	
TITOLO DEL PROGETTO	
PAESI DESTINATARI DELL'INTERVENTO	
PROMOTORE	
ALTRI PARTNER ITALIANI (indicare se pubblici o privati)	
EVENTUALI PARTNER ESTERI	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTESI DEL PROGETTO	
EVENTUALI PRIORITA'	
DURATA DEL PROGETTO (max. 24 mesi)	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	

PUNTO DI CONTATTO PER IL PROGETTO	
NOME	
ENTE	
TELEFONO	
FAX	
EMAIL	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ***(max 3 cartelle)***

(Specificare Azioni, durata della singola azione ed obiettivi specifici)

RISULTATI ATTESI ***(max 1 cartella)***
(fornire descrizione ed indicatori di risultato)

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA ***(da compilare in via definitiva d'intesa con i partner e con l'ICE)***					
Fonti		**Risorse interne** **("in natura")**	**Risorse finanziarie**	**Totale**
Quota Promotori e partners	*Promotore X*			
	Promotore Y…			
	Partner italiano x			
	Partner italiano y			
	Partner estero x			
	Partner estero y			
Quota ICE/Regioni	*ICE*			
	Altri soggetti pubblici			
Totale				

BUDGET(*)

Voci di costo a carico del promotore e dei partner	In Euro	
	Natura	Finanziarie
Retribuzioni		
Area		
Allestimento/Attrezzature		
Diarie		
Viaggi		
Layout grafico per pubblicità e materiale		
Soggiorno operatori esteri in Italia		
Costi generali (a forfait fino al 3% della quota totale del promotore/partner)		
Altro…..		
Totale		
Totale generale		

Voci di costo a carico dell'Ente Regione *(da concordare preventivamente con la Regione)*	In Euro	
	Natura	Finanziarie
……………………………………		
……………………………………		
Totale		
Totale generale		

Voci di costo a carico ICE	In Euro	
	Natura	Finanziarie
Retribuzioni		
Pubblicità e promozionali		
Inviti operatori esteri e attività per acquisizione operatori all'estero		
Selezione operatori esteri e attività di match – making		
Viaggi operatori esteri in Italia		
Organizzazione seminari e convegni		
Eventi formativi		
Costi generali (a forfait fino al 3% della quota totale dell'ICE)		
Altro…….		
Totale		
TOTALE GENERALE		

(*) Tale schema di budget indica, in via esemplificativa, le voci di spesa che il promotore, la/e regione/i interessata/e e i partner di progetto dovranno indicare nel dettaglio al momento della presentazione del progetto all'I.C.E. e al Ministero. Il budget finale verrà definito d'intesa con l'I.C.E. al termine della pre-istruttoria e prima dell'invio del progetto al gruppo tecnico.

05A05806

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Monticelli d'Ongina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2005, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Monticelli d'Ongina (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05732

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Monticelli d'Ongina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Monticelli d'Ongina (Piacenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05733

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2324
Yen giapponese	131,69
Lira cipriota	0,5744
Corona ceca	30,094
Corona danese	7,4446
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67095
Fiorino ungherese	249,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0611
Corona svedese	9,1930
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,575
Franco svizzero	1,5336
Corona islandese	78,54
Corona norvegese	7,9000
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3150
Leu romeno	36144
Rublo russo	34,9500
Nuova lira turca	1,6840
Dollaro australiano	1,6013
Dollaro canadese	1,5351
Yuan cinese	10,2000
Dollaro di Hong Kong	9,5893
Rupia indonesiana	11812,55
Won sudcoreano	1239,49
Ringgit malese	4,6831
Dollaro neozelandese	1,7221
Peso filippino	67,418
Dollaro di Singapore	2,0462
Baht tailandese	49,995
Rand sudafricano	8,2235

Cambi del giorno 9 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2239
Yen giapponese	131,37
Lira cipriota	0,5743
Corona ceca	30,070
Corona danese	7,4457
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67130
Fiorino ungherese	250,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0642
Corona svedese	9,2010
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,685
Franco svizzero	1,5343
Corona islandese	78,73
Corona norvegese	7,9135
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3130
Leu romeno	36175
Rublo russo	34,8190
Nuova lira turca	1,6741
Dollaro australiano	1,5946
Dollaro canadese	1,5347
Yuan cinese	10,1296
Dollaro di Hong Kong	9,5239
Rupia indonesiana	11780,04
Won sudcoreano	1228,98
Ringgit malese	4,6518
Dollaro neozelandese	1,7165
Peso filippino	67,315
Dollaro di Singapore	2,0353
Baht tailandese	49,821
Rand sudafricano	8,3424

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05900-05A05833

Trasferimento del bene immobile appartenente al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), ubicato nella regione Lombardia.

Con decreto 6 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Regione Lombardia è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 5 17, l'assegnazione al patrimonio dell'Unità sanitaria locale, individuata con il provvedimento regionale, del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati, destinato prevalentemente a servizi sanitari di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicato in Milano - Corso Italia, 19. Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Alle opera-

zioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale enti disciolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

05A05683

Comunicato concernente la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti del gioco del lotto, per l'anno 2004.

Con decreti dirigenziali del 31 maggio e 1º giugno 2005 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto per l'anno 2004.

I citati decreti verranno affissi negli Albi degli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato competenti per territorio a far data dalla pubblicazione del presente comunicato nonché pubblicati sul sito www.aams.it

05A05678

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Eden Tour Soc. coop. a r.l.», con sede in Lagonegro (Potenza), via delle Gardenie, n. 3, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella, in data 10 ottobre 1992, repertorio n. 39343, codice fiscale n. 01134470762, B.U.S.C. n. 2632/268892;

2) «Novella Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi (Potenza), via Sant'Abruzzese, n. 44, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Carretta, in data 5 marzo 2003, repertorio n. 9583, codice fiscale n. 01542900764, B.U.S.C. n. 3169/311804;

3) «Spinosa Soc. coop. agricola a r.l.» con sede in Ruoti (Potenza), Contrada Marana, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Luigi Claps, in data 22 aprile 1970, repertorio n. 11828, codice fiscale n. 00143990760, B.U.S.C. n. 674/113824.

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione, via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05774

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione in calce elencate, che dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sotto citate società cooperative al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo:

1) «Società cooperativa di consumo di Bubbiano a r.l.», in liquidazione volontaria dall'11 novembre 1951, con sede legale Bubbiano (Milano), via Madonnina n. 70, costituita il 14 luglio 1946 per rogito notaio dott. Ernesto Gallotti di Pavia (repertorio e raccolta mancanti) - Tribunale di Milano, registro società n. 57793, volume n. 1768, fasc. n. 1326 - Codice fiscale mancante - Registro ditte Milano n. (mancante) - B.U.S.C. n. 4360/9724;

2) «Società cooperativa edificatrice San Felice a r.l.» in liquidazione volontaria dal 22 luglio 1963, con sede legale Milano, via Annunciata n. 29, costituita il 28 luglio 1960 per rogito notaio dott. A. Giuliani di Milano, repertorio n. 3837 racc. (mancante), Tribunale di Milano, registro società n. 109751, volume n. 2891, fasc. 1 - Codice fiscale mancante - REA (mancante) - Registro ditte n. (mancante), B.U.S.C. n. 1183/68954 - Liquidatore: Barabino Giuseppe Riccardo (deceduto il 13 aprile 1967);

3) Società cooperativa «Cooperativa muratori di Seveso a r.l.», in liquidazione volontaria dal 31 dicembre 1956, sede legale Seveso (Milano) (indirizzo mancante), costituita il 19 febraio 1948 per rogito notaio dott. Carlo Cassina di Cantù, repertorio n. 3212 racc. n. 2036, Tribunale di Monza, registro società n. 1455, vol. 47, fasc. 2400, codice fiscale mancante, registro ditte Milano n. 370492, B.U.S.C. n. 2911/41620 - Liquidatore: Moscatelli Spinelli Umberto fu Carlo (deceduto il 17 gennaio 2000);

4) «Società cooperativa circolo socialista dei lavoratori a r.l.», in liquidazione volontaria dall'11 luglio 1952, sede legale Seregno (Milano), via Leopardi n. 6, costituita il 21 aprile 1947 per rogito notaio dott. Carlo Cassina di Milano, rep. 1818, racc. n. 2863, Tribunale di Monza, registro società n. 1317, vol. 44, fasc. 2209, codice fiscale mancante, registro ditte Milano n. (mancante), B.U.S.C. n. 4438/103103, liquidatori: Duroni Francesco e Mariani Romildo (entrambi deceduti).

05A05725

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Overtec S.r.l., in Roma.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 6 giugno 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 6 marzo 2005 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/l6/CEE elencati:

Overtec S.r.1., con sede legale in via Federico Tozzi, 13 - 00137 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo B).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto.

05A05805

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovilis», vaccino anti-tricofitosi bovina.

Provvedimento n. 123 del 9 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario RINGVAC BOVILIS - vaccino anti-tricofitosi bovina.

Confezioni:

flacone liofilizzato 5 dosi + flacone solvente 10 ml - A.I.C. n. 102378015;

flacone liofilizzato 10 dosi + flacone solvente 20 ml - A.I.C. n. 102378027;

2 flaconi liofilizzato 5 dosi + flacone solvente 20 ml - A.I.C. n. 102378039.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Farmaceutici Gellini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo I n. 5, modifica nome del produttore del prodotto finito. La ditta è autorizzata alla modifica del nome del produttore del prodotto finito da: Alpharma AS - a : Pharmaq AS - Overhalla (Norvegia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Guardian SR iniettabile».

Provvedimento n. 124 del 19 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario GUARDIAN SR iniettabile.

Confezione: flacone da 20 ml A.I.C. - n. 103186019.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e fiscale in Aprilia, via Nettunense, 90, codice fiscale n. 00278930490.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0111/001/II/01.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - modifica SPC.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del punto 5.4 effetti indesiderati - del Sommario delle caratteristiche del prodotto con l'inserimento della seguente frase: «In rare occasioni si possono presentare reazioni di ipersensibilità al prodotto come anafilassi e angioedema/edema del muso. Raramente sono stati riportati casi di diarrea, vomito, atassia transitoria o letargia».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere eseguito entro 90 giorni. La società titolare dell'A.I.C. ogni quattro mesi, per un anno a decorrere dalla data del 6 aprile 2005, deve presentare un «rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza» ai sensi dell'art. 26-*bis* del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il provvedimento n. 105 del 26 aprile 2005.

05A05665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cefa-Safe»

Provvedimento n. 127 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CEFA-SAFE.

Confezioni:

scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 101926018;

scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 101926032.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., rappresentata in Italia dalla Società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: assegnazione dei tempi di sospensione nel latte.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'assegnazione dei tempi di sospensione nel latte.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono: carne: ventuno giorni; latte: un giorno dopo il parto (due mungiture).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05666

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla società AFI S.r.l., in Sumirago

Con decreto n. 16/2005 del 24 maggio 2005 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla Società AFI S.r.l. Sumirago sita in via A. De Gasperi, 47 - 81040 (Varese).

05A05667

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari concessa alla società Vebi istituto biochimico S.r.l., in S. Eufemia di Borgoricco.

Con decreto n. 13/2005 dell'11 maggio 2005 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari concessa alla società Vebi istituto biochimico S.r.l., via Desman, 43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco (Padova), presso l'officina della stessa società sita in via Desman, 43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco (Padova).

05A05668

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram EG»

Estratto determinazione n. 86 del 30 maggio 2005

Medicinale: CITALOPRAM EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. Laboratori Eurogenerici, via D. Scarlatti n. 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503011/M (in base 10), 12TZH3 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503023/M (in base 10), 12TZHH (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503035/M (in base 10), 12TZHV (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503047/M (in base 10) 12TZJ7 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503050/M (in base 10), 12TZJB (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503062/M (in base 10) 12TZJQ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503074/M (in base 10), 12TZK2 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film (100×1) compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose - A.I.C. n. 036503086/M (in base 10), 12TZKG (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503098/M (in base 10), 12TZKU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503100/M (in base 10), 12TZKW (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503112/M (in base 10), 12TZL8 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503124/M (in base 10), 12TZLN (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503136/M (in base 10), 12TZMO (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503148/M (in base 10) 12TZMD (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503151/M (in base 10), 12TZMH (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503163/M (in base 10), 12TZMV (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503175/M (in base 10), 12TZN7 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503187/M (in base 10), 12TZNM (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503199/M (in base 10) 12TZNZ (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose - A.I.C. n. 036503201/M (in base 10), 12TZP1 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036503213/M (in base 10), 12TZPF (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036503225/M (in base 10), 12TZPT (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036503237/M (in base 10), 12TZQ5 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 036503249/M (in base 10), 12TZQK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 20 mg o 40 mg di citalopram come citalopram bromidrato.

Eccipienti: Nucleo: mannitolo, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento: ipromellosa, macrogol 6000, diossido di titanio (E171).

Confezionamento e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. Stradone Famnese, 118 - 29100 Piacenza.

Produttore: Tropon GmbH Neurather Ring 1, 51063 Koln - Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di episodi depressivi maggiori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503023/M (in base 10), 12TZHH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,68 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 15,98 euro;

40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036503124/M (in base 10), 12TZLN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 8,48 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/1952 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296197/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027296209/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027296211/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di nuovi metodi analitici per la sostanza attiva relativamente al dosaggio da 40.000 UI/ML.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05723

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/1953 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015193/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027015205/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027015217/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di nuovi metodi analitici per la sostanza attiva relativamente al dosaggio da 40.000 unita/ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05722

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mononine».

Estratto provvedimento UPC/II/1954 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028142014/M - 1 fiala 250 UI + Kit flaconcino solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 028142026/M - 1 fiala 500 UI + Kit flaconcino solvente 5 ml;

A.I.C. n. 028142038/M - 1 fiala 1000 UI + Kit flaconcino solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/001/003/II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione nelle specifiche del prodotto dell'officina di Kankakee (USA), del test Llmulus Amebocite Lysate per la rilevazione di contenuto di endotossine batteriche nei contenitori finali del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/1955 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017250/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027017262/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027017274/M - 40000UI/ML soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di attrezzature e di camere di incubazione per la produzione dell'epoetina alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Axagon».

Estratto determinazione UPC/II/1966/2005 del 31 maggio 2005

Specialità medicinale: AXAGON.

Confezioni:

035035017/M - 2 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035029/M - 5 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035031/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035043/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035056/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035068/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035070/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035082/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035094/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035106/M - 100 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035118/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035120/M - 3 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035132/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035144/M - 7x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035157/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035169/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035171/M - 25x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al,
035035183/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035195/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035207/M - 50x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035219/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035221/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035233/M - 90 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035245/M - 98 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035258/M - 100x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035260/M - 140 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035423/M - 2 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035435/M - 5 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035447/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035450/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035462/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035474/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035486/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035498/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035500/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035512/M - 100 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035524/M - 140(28x5) cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035536/M - 3 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035548/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035551/M - 7x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035563/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035575/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

035035587/M - 25x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035599/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035601/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035613/M - 50x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035625/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035637/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035649/M - 90 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035652/M - 98 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035664/M - 100x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035676/M - 140 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0234/001/W012; SE/H/0234/001 -02/W013; II/20,II/21; II/26.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica ed ulteriori modifiche stampati.

Modifica apportata: all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: Esopral viene apportata la seguente estensione delle indicazioni terapeutiche a «pazienti che richiedono un trattamento continuativo con farmaci antinfiammatori non steroidei:

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio»;

Vengono anche apportate ulteriori modifiche: riduzione del periodo di validità a 2 anni limitatamente alle zone climatiche III e IV, modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lucen».

Estratto determinazione UPC/II/1967/2005 del 31 maggio 2005

Specialità medicinale: LUCEN.

Confezioni:

035367010/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367022/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367034/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367046/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367059/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367061/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367073/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367085/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367097/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367109/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367111/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367123/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367135/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367147/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367150/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367162/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367174/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367186/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367198/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367200/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367212/M - 140 (28x5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
035367224/M - 140 (28x5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
035367236/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367248/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367251/M - 7x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367263/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367275/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367287/M - 25x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367299/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367301/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367313/M - 50x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367325/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367337/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367349/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367352/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367364/M - 100x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367376/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
035367388/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367390/M -7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367402/M - 7x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367414/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367426/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367438/M - 25x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367440/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367453/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367465/M - 50x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367477/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367489/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367491/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367503/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367515/M - 100x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
035367527/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0251/001/W011, SE/H/0251/001-02/W012,II/19,II/20,II/27.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica ed ulteriori modifiche stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Esopral».

Estratto determinazione UPC/II/1968/2005 del 31 maggio 2005

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Confezioni:

035433010/M - 7×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433022/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433034/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433046/M - 25×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433059/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433061/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433073/M - 50×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433085/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433097/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433109/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433111/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433123/M - 100×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433135/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433147/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433150/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433162/M - 7×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433174/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433186/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433198/M - 25×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433200/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433212/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433224/M - 50×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433236/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433248/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433251/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433263/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433275/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433287/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433299/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433301/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433313/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433325/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433337/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433349/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433352/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433364/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433376/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433388/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433390/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433402/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433414/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433426/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433438/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433440/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433453/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433465/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
035433477/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
035433489/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433491/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
035433503/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433515/M - 100×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
035433527/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0262/001/W012, SE/H/0262/001-02/W13,II/20,II/21,II/27.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica ed ulteriori modifiche stampati.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche a «pazienti che richiedono un trattamento continuativo con farmaci antinfiammatori non steroidei:

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio».

Vengono anche apportate ulteriori modifiche: riduzione del periodo di validità a 2 anni limitatamente alle zone climatiche III e IV , modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nexium».

Estratto determinazione UPC/II/1969/2005 del 31 maggio 2005

A.I.C. n. 034972303/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972315/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972327/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972339/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972341/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972354/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972366/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972378/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972380/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972392/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972404/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972416/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972428/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972430/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972442/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972455/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972467/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972479/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972481/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972493/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972505/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972517/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972529/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0211/001/W016; SE/H/0211/001-002/W017,II/24,II/25,II30.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica ed ulteriori modifiche stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

Specialità medicinale: NEXIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034972012/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972024/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972036/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972048/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972051/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972063/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972075/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972087/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972099/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972101/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972113/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972125/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972137/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972149/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972152/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972164/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972176/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972188/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972190/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972202/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972214/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972226/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972238/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972240/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972253/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972265/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972277/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972289/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972291/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05728

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Cassa rurale ed artigiana Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi, Società cooperativa a responsabilità limitata», in Calvi.

Si comunica che in data 22 maggio 2005, l'amministrazione straordinaria della «Cassa rurale ed artigiana Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi, Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Calvi (Benevento), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 marzo 2004, si è conclusa a seguito della nomina da parte dell'assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

05A05680

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501136/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.